

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012**  
**543/2012/S/GAS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI**  
**IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 dicembre 2012

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) e, in particolare, l'art. 45;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, VIS 53/11;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 243/2012/E/com.

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 4 e 5 ottobre 2011 è stata effettuata una verifica ispettiva presso l'impresa distributrice di gas diversi dal gas naturale LIGURIA GAS S.r.l.;
- con nota 25 novembre 2011 (prot. Autorità n. 30916), la società ha trasmesso documentazione integrativa;
- successivamente, LIGURIA GAS S.r.l. ha inviato ulteriori precisazioni (nota 12 dicembre 2011 prot. Autorità n. 32176);
- con nota 7 giugno 2012 (prot. n. 17327), gli uffici hanno richiesto alcuni chiarimenti alla società;

- con nota 12 luglio 2012, LIGURIA GAS S.r.l. (prot. Autorità n. 21381) ha risposto allegando ulteriore documentazione integrativa;
- gli approfondimenti svolti dagli uffici sulla documentazione acquisita hanno rivelato la presenza di alcune irregolarità riguardanti la regolamentazione in materia di separazione contabile.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 34, commi 1 e 4, della deliberazione 11/07 dispone che i distributori di gas diversi dal gas naturale trasmettano annualmente all'Autorità i conti annuali separati semplificati;
- nel corso della verifica ispettiva, LIGURIA GAS S.r.l. ha dichiarato (punto 4.6 della check-list) di non avere copia della ricevuta di trasmissione dei conti annuali separati per l'anno 2009, riservandosi ulteriori verifiche sul punto e impegnandosi a comunicarne gli esiti all'Autorità;
- successivamente, la società non ha prodotto la documentazione promessa né ha risposto alla domanda formulata dagli uffici con nota 7 giugno 2012 (prot. 17327) in merito alla riconciliazione dei dati tariffari con i conti annuali separati relativi all'anno 2009;
- la società continua a non produrre la documentazione promessa né tantomeno a comprovarne la produzione agli uffici dell'Autorità.

**RITENUTO CHE:**

- tutto quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di LIGURIA GAS S.r.l., per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 109/2012/A, del punto 10.4 dell'Allegato B della medesima deliberazione e dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 243/2012/E/com;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti, che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono

accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;

6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, può presentare al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a LIGURIA GAS S.r.l., Via della Resistenza 34, 17014 Cairo Montenotte (SV) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*